Articolo 11

(Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata)

1. Nelle more dell'implementazione del flusso informatico dei dati di avanzamento delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, i Vice– commissari trasmettono, con cadenza mensile, il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di ricostruzione dei privati secondo la reportistica allo scopo predisposta dal Commissario.

Articolo 12
(Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive, ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, devono presentare entro e non oltre il 31 marzo 2021 istanza presso i Comuni territorialmente competenti con le modalità specificate nel successivo comma 2.
2. Le richieste di contributo devono essere corredate di perizia asseverata, redatta dai professionisti incaricati, per interventi relativi a edifici, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delocalizzazione mediante acquisto di fabbricato equivalente, e per le sole attività economiche e produttive anche per il ristoro dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP. La perizia deve descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi in argomento, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, e l'eventuale dichiarazione relativa al riconoscimento di contributi con il finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.
3. Nella ricognizione di cui al comma 1 non sono ricompresi gli immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani

attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonché tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni.

4. In presenza di ruderi o di edifici collabenti danneggiati dagli eventi in argomento, i soggetti legittimati potranno presentare istanza corredata da perizia asseverata, fermo restando le specifiche tecniche richieste al comma 2.

5. Le risultanze della ricognizione di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti all'Ufficio Speciale di riferimento, attraverso le modalità definite da quest'ultimo, entro il 15 marzo 2021.

6. Il Commissario Straordinario di Governo a seguito della trasmissione degli elenchi di cui al comma 5 procederà all'emanazione di apposita ordinanza finalizzata alla regolamentazione e concessione dei contributi in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

7. Gli Enti pubblici competenti sui territori ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono presentare presso l'Ufficio Speciale di riferimento, entro il 31 marzo 2021, la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico.

8. Le attività ricognitive dei danni, di cui al presente articolo, non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Articolo 13
(Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018)

1. All'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 1:

1) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole: " e *risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300*";

2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: *"b) edifici in muratura, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme."*;

3) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente: *"d) edifici in muratura, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati."*;

b) Nell'articolo 2:

1) al comma 2 le parole "*alle lettere a) e b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla lettera a"*;

2) al comma 3 le parole "*alle lettere a) e b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla lettera a"*;

3) al comma 4 le parole "*alle lettere a) e b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla lettera a"*;